



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti,
dell'energia e delle comunicazioni DATEC

Novembre 2021

Rapporto esplicativo concernente la revisione dell'ordinanza sull'energia (OEn; RS 730.01)

Indice

| | | |
|-------|---|---|
| 1. | Punti essenziali del progetto | 1 |
| 1.1 | Progetti nel settore idroelettrico e pianificazione direttrice cantonale | 1 |
| 1.2 | Interesse nazionale | 2 |
| 1.2.1 | Ampliamenti | 2 |
| 1.2.2 | Rinnovamenti | 2 |
| 1.2.3 | Ampliamento del serbatoio di accumulo | 3 |
| 1.3 | Rimborso del supplemento rete | 3 |
| 1.4 | Modifiche in relazione al raggruppamento ai fini del consumo proprio | 3 |
| 2. | Ripercussioni finanziarie, sull'effettivo del personale e di altro genere per Confederazione, Cantoni e Comuni | 4 |
| 3. | Ripercussioni sull'economia, l'ambiente e la società | 4 |
| 4. | Rapporto con il diritto europeo | 4 |
| 5. | Commento ai singoli articoli | 4 |
| 5.1 | Ordinanza sull'energia (OEn) | 4 |
| 5.2 | Ordinanza sugli impianti a bassa tensione (OIBT) | 8 |

1. Punti essenziali del progetto

1.1 Progetti nel settore idroelettrico e pianificazione direttrice cantonale

Due precisazioni mirano a sgomberare il campo dalle incertezze giuridiche relative all'interpretazione dell'articolo 10 della legge federale del 30 settembre 2016 sull'energia (LEne; RS 730.0) e dell'articolo 8b della legge del 22 giugno 1979 sulla pianificazione del territorio (LPT; RS 700).

Con sentenza del 4 novembre 2020 (1C_356/2019) il Tribunale federale ha nuovamente sollevato una questione cui aveva già risposto con la sentenza del 31 gennaio 2019 (1C_4/2018), e cioè se, e in quale misura, l'articolo 8b LPT estenda la riserva del piano direttore di cui all'articolo 8 capoverso 2 LPT. Alla luce della trattazione divergente del tema e dell'assenza di una decisione conclusiva, sussiste ora incertezza giuridica che la nuova disposizione punta a risolvere. I considerandi contenuti nella sentenza 1C_4/2018 sono ritenuti corretti nella maniera di seguito esposta. Di conseguenza, l'articolo 8b LPT e l'articolo 10 LEne non influiscono in alcun modo sull'obbligo riguardante il piano direttore di cui all'articolo 8 capoverso 2 LPT.¹

L'obbligo dei Cantoni di delimitare sezioni di corsi d'acqua adeguate ai sensi dell'articolo 10 LEne e dell'articolo 8b LPT ha lo scopo di sostenere con strumenti di pianificazione territoriale l'incremento della forza idrica al fine di raggiungere il valore indicativo per la produzione idroelettrica di cui all'articolo 2 capoverso 2 LEne. In ogni caso, l'obiettivo preminente dell'articolo 10 LEne e dell'articolo 8b LPT è quello di accelerare il potenziamento della forza idrica. Sarebbe contraria a tale obiettivo legislativo la presenza di ostacoli per i progettisti, creati da requisiti aggiuntivi in merito alla pianificazione direttrice o alle procedure di autorizzazione. Per questo motivo l'ordinanza sull'energia chiarisce che l'articolo 10 LEne e l'articolo 8b LPT non estendono la riserva del piano direttore di cui all'articolo 8 capoverso 2 LPT e che le centrali idroelettriche possono ottenere una concessione e le autorizzazioni necessarie indipendentemente dalla definizione delle sezioni di corsi d'acqua adeguate ai sensi dell'articolo 10 LEne e all'articolo 8b LPT, sempre che siano rispettate tutte le altre prescrizioni legali. Per rilascio di una concessione si intende l'attribuzione di una nuova concessione, il rinnovo di una concessione o l'attribuzione di una concessione supplementare.

Per i progetti con ripercussioni considerevoli sul territorio e sull'ambiente sussiste, a norma dell'articolo 8 capoverso 2 LPT, un obbligo in merito al piano direttore. Questi progetti necessitano di una base nel piano direttore prima che sia rilasciata la concessione. *E contrario*, le centrali idroelettriche prive di ripercussioni considerevoli sul territorio e sull'ambiente non necessitano di una base nel piano direttore. Non essendo riferiti a progetti specifici, l'articolo 10 LEne e l'articolo 8b LPT non comportano variazioni al riguardo. Il loro scopo è piuttosto consentire la definizione di sezioni di corsi d'acqua adeguate «in modo indipendente da progetti concreti», affinché, nel contesto di successive procedure di autorizzazione di progetti concreti, nell'esercitare la facoltà di apprezzamento l'idoneità di un'ubicazione possa deporre a favore di un progetto (messaggio concernente il primo pacchetto di misure della Strategia energetica 2050 del 4 settembre 2013 [FF 2013 6489, 6557 e 6594]). La precisazione dell'articolo 7a chiarisce pertanto che le centrali idroelettriche prive di ripercussioni considerevoli sul territorio e sull'ambiente non necessitano di una base propria nel piano direttore. La valutazione relativa alla sussistenza di considerevoli ripercussioni sul territorio e sull'ambiente avviene a prescindere dalla presenza, o meno, di un interesse nazionale nei confronti dell'impianto idroelettrico.

¹ Si veda anche JÄGER CHRISTOPH/SCHLÄPPI ANDREA, Art. 10 und 12 EnG in der Raumplanung – Kantonale Pflichten zur Auscheidung von Eignungsgebieten und Förderung erneuerbarer Energie, in: Abegg Andreas/Dörig Leonie (a cura di), Aktuelle Herausforderungen beim Bau von Energieanlagen, Umsetzung der Energiestrategie in der Raumplanung, Schriften zum Energierecht (SzE), vol. 19, Zurigo/San Gallo 2021 (in lingua tedesca).

1.2 Interesse nazionale

1.2.1 Ampliamenti

Nella sentenza del 4 novembre 2020 riguardante l'ampliamento del lago Grimsel (1C_356/2019), il Tribunale federale ha ritenuto che, in relazione agli ampliamenti² che comportano un pregiudizio grave a una regione inserita in un inventario, i valori soglia corrispondenti all'interesse nazionale debbano essere interpretati, tenendo conto dell'articolo 6 della legge federale del 1° luglio 1966 sulla protezione della natura e del paesaggio (LPN; RS 451), non solo nel senso che in seguito all'ampliamento la produzione totale deve risultare superiore ai valori soglia, ma anche che detto ampliamento deve portare a un aumento considerevole della potenza/produzione oppure del volume dell'invaso. Il Tribunale federale non ha fornito una definizione precisa dei casi in cui sussiste un aumento considerevole. Inoltre, si è espresso soltanto in merito all'interesse nazionale degli ampliamenti, senza alcun riferimento ai rinnovamenti³.

Secondo la precedente interpretazione dell'articolo 8 OEn, un impianto rinnovato o ampliato si considera di interesse nazionale se, nel suo complesso, raggiunge i valori minimi citati in seguito all'ampliamento o al rinnovamento. Ai fini dell'interesse nazionale non è necessario che l'impianto esistente superi i valori di cui all'articolo 8 capoverso 2 OEn solo in seguito all'ampliamento, né che la produzione sia aumentata di tali valori. L'interesse nazionale permette soltanto l'accesso alla ponderazione degli interessi, segnatamente negli inventari e nei biotopi di importanza nazionale. Per gli ampliamenti connessi a potenziamenti minimi, era sufficiente un intervento limitato affinché la ponderazione degli interessi risultasse favorevole allo sfruttamento; con la modifica proposta, gli ampliamenti che comportano pregiudizi gravi a un oggetto di importanza nazionale⁴ dell'inventario o che inducono a derogare agli scopi di protezione di un biotopo di importanza nazionale⁵, a fronte di un aumento non qualificabile come considerevole, sono esclusi dalla ponderazione.

1.2.2 Rinnovamenti

Il Tribunale federale non si è pronunciato in merito all'applicazione dell'interesse nazionale ai rinnovamenti. Poiché le disposizioni relative all'interesse nazionale seguono la stessa logica per ampliamenti e rinnovamenti, la disposizione deve essere adeguata anche per questi ultimi, qualora rechino un pregiudizio grave a un oggetto di un inventario federale di cui all'articolo 5 LPN. Per rinnovamento si intende la sostituzione di componenti dell'impianto con componenti equivalenti, conformemente allo stato della tecnica (modernizzazione). In generale, i rinnovamenti non comportano un aumento della potenza, della produzione o del volume dell'invaso, ma piuttosto garantiscono il mantenimento in esercizio dell'impianto e del suo valore e quindi della produzione esistente. Il criterio dell'aumento considerevole utilizzato per l'ampliamento non si può perciò applicare ai rinnovamenti. Solitamente i rinnovamenti non comportano pregiudizi gravi a oggetti inseriti in un inventario o a biotopi d'importanza nazionale perché non aumentano il grado di sfruttamento. Tuttavia, non si può escludere che durante la fase di costruzione i rinnovamenti comportino interventi di forte impatto. Come esempio, si può citare la sostituzione di un'opera di sbarramento (p. es. l'estrazione di materiale per costruirla).

² Gli ampliamenti comprendono l'estensione dell'utilizzo, in particolare, l'utilizzo di altra acqua, l'aumento della portata massima dell'acqua o l'espansione del dislivello. Si parla solitamente di nuovo impianto quando la maggior parte dei componenti principali necessari per lo sfruttamento della forza idrica è di nuova costruzione o sostituita.

³ I rinnovamenti comprendono la sostituzione di componenti dell'impianto obsolete sotto il profilo idraulico, meccanico o elettrico con componenti nuovi senza aumentare il dislivello lordo, la portata massima dell'acqua o il volume totale dell'acqua captata. Se vengono sostituiti in primo luogo dispositivi ausiliari obsoleti di comando, regolazione e sorveglianza con dispositivi in linea con l'evoluzione della tecnica, si parla di ammodernamento, che può pure essere considerato un rinnovamento.

⁴ Inventari federali di oggetti di importanza nazionale secondo l'articolo 5 LPN

⁵ Biotopi di importanza nazionale secondo l'articolo 18a LPN

Se il rinnovamento consente di preservare la produzione esistente o parte di essa, vi è un interesse pubblico e, a partire da una certa grandezza, un interesse nazionale; questo perché altrimenti il mantenimento della capacità di produzione sul suolo nazionale richiederebbe un potenziamento altrove, in genere con un maggiore impatto ecologico e minore efficienza sotto il profilo economico. Da un punto di vista ecologico, il mantenimento della produzione per mezzo di rinnovamenti è più opportuno rispetto a interventi più gravosi sotto forma di nuovi impianti⁶ o ampliamenti considerevoli. Per mantenimento della produzione si intende, in particolare, l'adozione di misure senza le quali non si potrebbe più applicare la concessione nella stessa misura in cui è stato possibile fino a quel momento.

1.2.3 Ampliamento del serbatoio di accumulo

La Strategia energetica 2050 e l'obiettivo del saldo netto delle emissioni pari a zero trasformeranno il sistema energetico in direzione di un maggiore utilizzo delle energie rinnovabili, con la necessità di disporre di un maggiore accumulo stagionale e di flessibilità. Per questo motivo, gli ampliamenti delle centrali idroelettriche esistenti volti ad aumentare l'accumulo stagionale costituiscono un interesse pubblico e, a partire da una determinata grandezza, un interesse nazionale. Viene quindi introdotto un nuovo valore soglia per l'incremento della capacità di accumulo degli impianti idroelettrici esistenti.

Per gli impianti nuovi non è necessario alcun valore soglia specifico per l'ampliamento del serbatoio di accumulo, dato che la realizzazione di bacini di accumulazione annessi a nuovi impianti comporta sempre anche una produzione aggiuntiva.

1.3 Rimborso del supplemento rete

Nell'ambito del rimborso del supplemento rete, l'OEn riveduta preciserà quali misure sono da ritenersi economiche ai sensi dell'articolo 41 capoverso 2 LEn e quindi da includere nelle convenzioni sugli obiettivi utilizzate per il rimborso del supplemento rete. La definizione di economicità è volta a far inserire nelle convenzioni sugli obiettivi un numero crescente di misure che le imprese devono attuare in riferimento al rimborso del supplemento rete. Si persegue così un maggiore incremento dell'efficienza energetica.

1.4 Modifiche in relazione al raggruppamento ai fini del consumo proprio

Il quadro normativo per i raggruppamenti ai fini del consumo proprio (RCP) viene ampliato in tre punti. In primo luogo, l'articolo 16 capoverso 2 secondo periodo OEn chiarisce che nel caso delle cosiddette soluzioni di «contracting» in cui il «contractor» risponde (anche) del finanziamento dell'impianto di produzione, i costi del finanziamento di terzi effettivamente sostenuti possano essere addebitati ai partecipanti all'RCP.

In secondo luogo, l'articolo 18 capoverso 1 lettera a OEn specifica che nei confronti del gestore della rete di distribuzione (GRD) deve essere nominato un rappresentante da tutti gli RCP, e non solo da quelli che comprendono locatari o affittuari. Il nuovo articolo 36 capoverso 1^{bis} OIBT impone inoltre a tale rappresentante l'obbligo di notificare al GRD i proprietari degli impianti elettrici inclusi nell'RCP. Ciò facilita al GRD la raccolta dei recapiti cui spedire gli inviti a presentare i rapporti di sicurezza.

⁶ Per nuovi impianti ai sensi dell'art. 12 cpv. 2 secondo periodo della legge sull'energia si intendono solo le centrali di nuova costruzione. L'esclusione di cui all'art. 12 LEn non si applica, di conseguenza, ai rinnovi di concessioni. Gli impianti esistenti ubicati in biotopi di importanza nazionale non sono pertanto soggetti alla normativa citata; la disposizione non è volta a imporre lo smantellamento o rigide limitazioni della produzione degli impianti esistenti di cui viene rinnovata la concessione. Ciò è stato rappresentato anche nel dibattito parlamentare dal relatore della commissione CAPTE-S (Ivo Bischofberger) (Bollettino ufficiale del Consiglio degli Stati, sessione autunnale 2015, pag. 944).

Infine, la disposizione contenuta nell'articolo 18 capoverso 1 lettera a OEn viene riformulata e in futuro prevede che in caso di costituzione del RCP debbano essere notificati al gestore della rete di distribuzione locale non più tutti i locatari e affittuari bensì solo quelli che fino a quel momento risultavano essere consumatori finali autonomi, ma che partecipando al RCP hanno perso tale qualità.

2. Ripercussioni finanziarie, sull'effettivo del personale e di altro genere per Confederazione, Cantoni e Comuni

Gli adeguamenti proposti non producono ripercussioni né finanziarie né sull'effettivo del personale per Confederazione, Cantoni e Comuni. Le modifiche creano certezza giuridica per quanto riguarda da un lato la valutazione dell'interesse nazionale di un ampliamento o di un rinnovamento di un impianto idroelettrico e, dall'altro, l'interpretazione dell'articolo 10 LEn e dell'articolo 8b LPT. Le nuove disposizioni concernenti l'interesse nazionale eliminano le incertezze giuridiche esistenti, con la conseguenza di ridurre o accelerare le procedure e quindi la possibilità di snellire l'onere a carico delle autorità cantonali competenti.

3. Ripercussioni sull'economia, l'ambiente e la società

Le modifiche proposte non hanno alcuna ripercussione sull'economia, l'ambiente e la società.

4. Rapporto con il diritto europeo

Le modifiche previste non hanno ripercussioni sugli obblighi internazionali della Svizzera secondo il diritto europeo.

5. Commento ai singoli articoli

5.1 Ordinanza sull'energia (OEn)

Art. 7a

Il capoverso 1 chiarisce che è possibile rilasciare una concessione e un'autorizzazione edilizia per gli impianti idroelettrici⁷ anche se non sono ancora state definite le sezioni di corsi d'acqua adeguate ai sensi dell'articolo 10 LEn. Per rilascio di una concessione si intende l'attribuzione di una nuova concessione, il rinnovo di una concessione o l'attribuzione di una concessione supplementare. Per autorizzazione si intendono tutte le autorizzazioni necessarie, oltre alla concessione, per la costruzione di una centrale idroelettrica, quali la pianificazione dell'utilizzazione, la licenza di costruzione o autorizzazioni speciali. L'articolo 10 LEn e l'articolo 8b LPT mirano a far sì che nella fase di rilascio della concessione e di autorizzazione (edilizia) i progetti concreti abbiano migliori chance di essere realizzati grazie a una base (pianificatoria) più solida (cfr. FF 2013, 6489, 6594; 1C 4/2018, E. 3.2). L'obbligo dei Cantoni di definire sezioni di corsi d'acqua adeguate ai sensi dell'articolo 10 LEn e dell'articolo 8b LPT e, ad esso connessa, la valutazione in un'ottica di regola globale del territorio cantonale, non sarà modificato dal nuovo articolo 7a capoverso 1. La nuova disposizione non limita nemmeno la necessità di introdurre nel piano direttore una base per progetti concreti che hanno ripercussioni considerevoli

⁷ Questa disposizione riguarda unicamente gli impianti idroelettrici. Per gli impianti eolici, infatti, in applicazione dell'articolo 11 LEn il Consiglio federale ha elaborato la Concessione energia eolica, in cui si stabilisce che gli impianti eolici con un'altezza complessiva minima di 30 metri necessitano di una base nel piano direttore; impianti eolici più piccoli, con un'altezza ridotta, vengono realizzati solo in situazioni particolari.

sul territorio e sull'ambiente, e che quindi necessitano di un coordinamento nel piano direttore (cfr. cpv. 1 seconda frase e cpv. 2; art. 8 cpv. 2 LPT).⁸

Il capoverso 2 specifica che le centrali idroelettriche prive di ripercussioni considerevoli sul territorio e sull'ambiente non necessitano di una base specifica ai sensi dell'articolo 8 capoverso 2 LPT nel piano direttore; questa fattispecie è già stabilita dall'articolo 8 capoverso 2 LPT che qui viene ulteriormente esplicitata per precisare che l'articolo 10 LEn non comporta un'estensione della riserva in merito al piano direttore. La riserva di cui all'articolo 8 capoverso 2 LPT si applica ai progetti con ripercussioni considerevoli sul territorio e sull'ambiente, indipendentemente dall'articolo 10 LEn. Di conseguenza, diversamente dall'articolo 8 capoverso 2 LPT, nel definire sezioni di corsi d'acqua adeguate ai sensi dell'articolo 10 LEn nel piano direttore non vengono fissati progetti idroelettrici concreti. Nel capoverso 2 si precisa tuttavia che non sussiste un rapporto diretto tra l'interesse nazionale e le ripercussioni sul territorio e sull'ambiente; tali ripercussioni vengono infatti valutate sulla base di criteri diversi rispetto all'interesse nazionale di un impianto.⁹¹⁰ Questa precisazione è importante anche se è probabile che gli impianti di interesse nazionale, viste le loro dimensioni, abbiano spesso ripercussioni considerevoli sul territorio e sull'ambiente. Già dall'articolo 8 capoverso 2 LPT si evince – e per tale ragione non se ne parla nell'articolo 7a capoverso 2 OEn – che con il rinnovo di concessioni rilasciate per impianti idroelettrici esistenti per i quali non viene esteso il diritto di utilizzazione né che subiscono modifiche edilizie non nasce l'obbligo di creare una base nuova o aggiornata nel piano direttore. ~~In tale caso non si tratta infatti di un (nuovo) progetto bensì di un impianto già esistente.~~ Lo stesso vale anche se la costruzione della centrale in questione aveva originariamente comportato ripercussioni considerevoli sull'ambiente e sul territorio. Se, al contrario, il rinnovo di una concessione prevede l'estensione del diritto di utilizzazione o l'ampliamento di un impianto, ci troviamo di fronte a un progetto, che come tale può sottostare, a seconda del caso, al piano direttore, come previsto all'articolo 8 capoverso 2 LPT.

Art. 8 cpv. 2-2^{quater}

Le modifiche del capoverso 2 chiariscono che le centrali esistenti, se raggiungano i valori soglia, rivestono importanza nazionale anche se non vengono realizzate misure edilizie.

Nel quadro di rinnovamenti e ampliamenti la produzione e la potenza di una centrale possono cambiare. Con il nuovo capoverso 2^{bis} si precisa che gli impianti esistenti mantengono il proprio interesse nazionale anche se i valori soglia devono essere raggiunti solo prima o dopo il rinnovamento o l'ampliamento. Di regola gli ampliamenti conducono a una maggiore produzione futura, per cui in questi casi è determinante lo stato raggiunto dopo l'ampliamento. I rinnovamenti, invece, possono anche condurre a una produzione minore, per esempio nei casi in cui contemporaneamente si procede a un risanamento ecologico del comparto idroelettrico. Le opere di miglioria ecologica non devono comportare per gli impianti la perdita dell'interesse nazionale; per questo motivo, i valori soglia possono essere raggiunti prima o dopo il rinnovamento.

La modifica del capoverso 2^{ter} permette di risolvere l'incertezza giuridica derivante dalla sentenza del Tribunale federale 1C_356/2019, relativa al carattere considerevole di un ampliamento, nel senso che viene definita l'entità che gli ampliamenti devono presentare per essere ritenuti considerevoli. Inoltre, questo criterio viene definito anche per i rinnovamenti. Gli ampliamenti che comportano un nuovo pregiudizio grave a un oggetto inserito in un inventario secondo l'articolo 5 LPN (cfr. art. 6 cpv. 2 dell'ordinanza del 29 marzo 2017 riguardante l'inventario federale dei paesaggi, siti e monumenti naturali, OIFP) o che inducono a una deroga agli scopi di protezione di un biotopo di importanza nazionale secondo l'articolo 18a LPN (cfr. ad es. art. 4 cpv. 2 dell'ordinanza del 28 ottobre 1992 sulle zone goleanali) e che non soddisfano il criterio dell'aumento considerevole secondo la lettera a non possono più

⁸ Per l'intera questione si veda LARGEY THIERRY, Rehaussement du barrage du Grimsel (BE) – Commentaire de l'arrêt du Tribunal fédéral 1C_356/2019 du 4 novembre 2020, in: URP 2021, pagg. 207-224.

⁹ Come in HETTICH PETER, Kommentar zum Urteil BGer 1C_356/2019, in: ZBl 122/2021, pagg. 351-357.

¹⁰ Per l'intera questione si veda JÄGER CHRISTOPH/SCHLÄPPI ANDREA, *ivi*, pag. 43 seg.

accedere alla ponderazione degli interessi. Il valore soglia fissato per il potenziamento richiesto in caso di ampliamento è del 20 per cento, e si ispira a definizioni già esistenti, ad esempio alla misura considerevole di un ampliamento per la concessione di contributi d'investimento (cfr. art. 47 cpv. 1 OEn). Per non penalizzare i grandi impianti, ogni potenziamento a partire dai 10 GWh è sempre considerato di interesse nazionale.

I rinnovamenti che non comportano nuovi interventi di rilievo in oggetti di interesse nazionale, o che non inducono a derogare agli scopi di protezione di un biotopo di importanza nazionale, continuano a essere di interesse nazionale se rispettano i valori soglia di cui al capoverso 2 lettera a o b. A norma del capoverso 2^{ter}, se invece comportano interventi di forte impatto devono soddisfare, oltre ai valori soglia, anche un ulteriore criterio, ossia permettere di preservare una certa quota della produzione o della durata di invaso. Analogamente agli ampliamenti, viene fissato un valore del 20 per cento o 10 GWh.

L'ampliamento del serbatoio di accumulo e quindi le centrali ad accumulazione sono quindi considerati di interesse nazionale (cpv. 2^{quater}). Il valore soglia relativo all'invaso è indicato in GWh perché in questo modo si considerano non solo l'aumento di volume ma anche il dislivello esistente. Fattore determinante per il dislivello è l'altezza totale che permette di sfruttare il contenuto aggiuntivo dell'invaso, ossia la differenza di altitudine tra il serbatoio di accumulo e la prima restituzione al corpo idrico, comprese eventuali possibilità di sfruttamento di centrali elettriche subordinate, interconnesse sotto il profilo idraulico.

Art. 16 cpv. 2

Nell'articolo 16 capoverso 2 viene inserito un nuovo secondo periodo. Il vigente articolo 16 capoverso 2 definisce quale somma può essere addebitata ai locatari o affittuari dei raggruppamenti ai fini del consumo proprio (RCP) alla voce «costi del capitale computabili dell'impianto» (art. 16 cpv. 1 lett. a n. 1 OEn). Dalle spiegazioni di novembre 2017 risulta che il tasso di remunerazione dell'investimento è appropriato se si situa nel quadro di quanto sarebbe ammissibile secondo i requisiti di locazione relativi agli investimenti di valorizzazione del locatore. Il testo dell'articolo 16 capoverso 2 corrisponde quindi anche all'articolo 14 capoverso 4 dell'ordinanza del 9 maggio 1990 concernente la locazione e l'affitto di locali d'abitazione o commerciali (OLAL; RS 221.213.11). Nella pratica si è di conseguenza affermato il calcolo dell'annuità conosciuto nel diritto di locazione: durante il periodo di ammortamento viene remunerata la metà del capitale investito al tasso d'interesse di riferimento maggiorato del premio di rischio, oppure la somma totale dell'investimento alla metà di tale tasso maggiorato.

Sul piano concettuale la regola vigente presuppone che il proprietario fondiario risponda del finanziamento dell'impianto e quindi gli vengano rimborsati dai locatari o affittuari partecipanti all'RCP la somma dell'investimento e gli interessi accumulati nel tempo. All'atto pratico si pone un interrogativo in merito all'applicabilità della regola sulla remunerazione ai casi in cui il responsabile del finanziamento dell'investimento sia un soggetto terzo (casi di «contracting»). Il nuovo secondo periodo chiarisce perciò che in tali casi ai locatari o affittuari possono facoltativamente essere addebitati anche gli interessi passivi effettivamente sostenuti dal terzo. Alla parte dell'investimento finanziata dal terzo con capitale proprio si applica soltanto la regola generale, invariata, prevista nel primo periodo. Questa precisazione assicura che i progetti RCP realizzati, gestiti e in particolare anche finanziati da terzi specializzati abbiano un livello sufficiente di redditività, in ultima analisi con effetti positivi sull'espansione del fotovoltaico. Allo stesso tempo, i locatari o affittuari partecipanti all'RCP sono protetti da costi eccessivi, restando invariato il tetto massimo generale previsto dall'articolo 16 capoverso 3. Per concludere è opportuno menzionare che tali norme sono contenute nell'OEn e pertanto devono trovare applicazione anche ai casi in cui i costi non vengono trasferiti nel quadro di un contratto di locazione (addebitabili come spese accessorie ai sensi dell'art. 6b OLAL).

Art. 18 cpv. 1 lett. a

La formulazione attuale non chiariva se fossero solo gli RCP cui partecipano locatari o affittuari a dover nominare un rappresentante (segnatamente in relazione all'art. 16 cpv. 4 lett. a). Modificando l'ordine dell'enumerazione viene precisato che tutti gli RCP devono designare un rappresentante verso l'esterno.

L'articolo 36 capoverso 1^{bis} dell'ordinanza del 7 novembre 2001 sugli impianti elettrici a bassa tensione (OIBT; RS 734.27) impone un nuovo obbligo al rappresentante dell'RCP (cfr. commento più sotto).

L'attuale disposizione, secondo cui si devono comunicare al gestore di rete locale, in caso di costituzione di un RCP, tutti i nominativi dei locatari e affittuari che partecipano a tale raggruppamento, non è interamente attuabile, poiché talvolta al momento della comunicazione questi nominativi non sono ancora noti. Devono pertanto essere comunicati solo i nominativi dei locatari e affittuari che in precedenza risultavano essere consumatori finali autonomi. Questa informazione è importante per il gestore della rete di distribuzione, perché per poter svolgere i propri compiti (servizio universale, misurazioni, ecc.) deve sapere verso quale consumatore in futuro non avrà più alcuna responsabilità.

Art. 39 cpv. 1^{bis}

Una delle condizioni per il rimborso del supplemento rete previsto dalla LEn è la stipula di una convenzione sugli obiettivi in cui il consumatore finale si impegna ad «aumentare l'efficienza energetica» (art. 40 lett. a LEn). La convenzione sugli obiettivi deve perciò comprendere «le misure economiche» (art. 41 cpv. 2 LEn). L'economicità di una misura non è definita in dettaglio né nella LEn né nella versione attuale dell'OEn, e nell'esecuzione viene giudicata in riferimento alla durata d'ammortamento delle misure come segue:

- una misura relativa a infrastrutture, impianti durevoli e/o trasversali rispetto a prodotti e processi si considera economica ai sensi dell'articolo 41 capoverso 2 LEn se la durata d'ammortamento è inferiore a otto anni;
- altre misure si considerano economiche ai sensi dell'articolo 41 capoverso 2 LEn se la durata d'ammortamento è inferiore a quattro anni.

La conseguenza di questi periodi d'ammortamento relativamente brevi è che le convenzioni sugli obiettivi utilizzate per il rimborso del supplemento rete spesso non contengono tutte le misure economicamente sostenibili e pertanto permettono solo un aumento dell'efficienza energetica relativamente modesto, pari allo 0,7 per cento annuo (in media, il progresso tecnico produce incrementi annui compresi tra l'1,5 e il 2 %). Inoltre, come contropartita per l'aumento dell'efficienza energetica concordato (e subordinatamente al rispetto degli altri requisiti) alle imprese viene rimborsato il supplemento rete pagato. In totale, ogni anno tali rimborsi ammontano a circa 100 milioni di franchi. Si tratta di un importo sproporzionato rispetto all'aumento dell'efficienza energetica effettivamente concordato e conseguito, il quale, come si è visto, è relativamente modesto. Per questo motivo ora l'economicità delle misure dovrà essere valutata sulla base di periodi di ammortamento più lunghi, cioè rispettivamente di sei e dodici anni: in tal modo potranno trovare spazio nelle convenzioni sugli obiettivi, nei limiti del possibile, tutte le misure economicamente sostenibili e il rimborso del supplemento rete sarà accompagnato, conformemente all'idea su cui si fonda, da un effettivo aumento dell'efficienza energetica nelle imprese. Senza un tale adeguamento il rimborso del supplemento rete non sarebbe più giustificato.

Art. 59 cpv. 1

Le scadenze fissate, ad esempio, per il calcolo dei contributi globali definitivi, l'invio delle decisioni e la redistribuzione durante l'anno sono molto ravvicinate tra loro. In questo breve lasso di tempo i rapporti dei Cantoni devono essere previamente verificati sul piano della plausibilità e corretti. Per tali ragioni il termine per l'inoltro di questi rapporti alla Confederazione viene anticipato di due settimane, ossia al 15 marzo.

Art. 63 cpv. 1^{bis} lett. b

Sulla falsariga di quanto si legge nella risposta del Consiglio federale alla mozione 17.4299 «Contributi globali anche per programmi comunali di promozione nel settore energetico», è possibile che i distretti, i Comuni o terze parti partecipino con una quota al preventivo cantonale. Ora nell'ordinanza sull'energia viene introdotta questa possibilità e i relativi criteri. I corrispondenti mezzi finanziari confluiti nel preventivo cantonale devono essere messi a disposizione del programma di promozione cantonale indipendentemente dalla loro origine, ma in forma vincolante, irrevocabile e a pari condizioni in tutto il Cantone per tutti i richiedenti: solo così potranno essere conteggiati tra i contributi globali al preventivo. In tutto il Cantone devono essere offerte misure di sostegno identiche. Unicamente i contributi possono variare all'interno di un Cantone, a condizione che vi sia una motivazione oggettiva. Non sono ammessi contributi di promozione specifici per le singole imprese.

5.2 Ordinanza sugli impianti a bassa tensione (OIBT)

Art. 36 cpv. 1^{bis}

La normativa sull'elettricità impone al gestore di rete di invitare i proprietari di impianti elettrici a presentare i rapporti di sicurezza (art. 36 cpv. 1 OIBT). Se più proprietari fondiari si uniscono per formare un RCP e quindi agiscono come un solo utente finale nei confronti del gestore di rete (cfr. art. 18 cpv. 1 LEne), quest'ultimo non è necessariamente a conoscenza di chi siano i proprietari degli impianti elettrici facenti parti dell'RCP. In particolare, non può ipotizzare con certezza che il proprietario sia l'RCP in quanto cliente dell'energia elettrica. Piuttosto, è probabile che il punto di misurazione presupponga una pluralità di proprietari.

Con il nuovo capoverso 1^{bis} si garantisce che i gestori di rete dispongano delle informazioni necessarie per invitare i proprietari di impianti elettrici di un RCP a presentare i rapporti di sicurezza. Il flusso informativo dovrà essere determinato dai gestori delle reti di distribuzione e limitarsi allo stretto necessario. Al rappresentante dell'RCP nel primo periodo viene imposto un semplice obbligo d'informare, mentre non vengono introdotte variazioni in merito alle attuali responsabilità previste dalla normativa sull'elettricità. In particolare, la presentazione dei rapporti di sicurezza spetta ancora al proprietario o al rappresentante da esso designato (cfr. art. 5 cpv. 1 OIBT). Il secondo periodo disciplina il rapporto interno all'RCP e obbliga i proprietari delle installazioni elettriche a sostenere i rappresentanti dell'RCP affinché questi possano soddisfare il proprio obbligo d'informazione nei confronti dei gestori di rete. In particolare, i proprietari sono tenuti a comunicare spontaneamente i cambiamenti di proprietà al rappresentante dell'RCP.